

(N. 1374)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 9 novembre 1950
(V. Stampato N. 520-50) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 NOVEMBRE 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 820 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, è ratificato con le seguenti modificazioni.

« Nella tabella contenente l'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 sono inclusi i seguenti altri comuni delle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria:

Provincia di Catanzaro: Andali, Arena, Belcastro, Cardinale, Curinca, Conflenti, Cropani, Cotronei, Dasà, Decollatura e frazioni, Francavilla, Angitola, Fabrizia, Francisa, Filogaso, Gimigliano e frazioni, Gerocarne, Jacurso, Limbadi, Maida, Magisano, Majerato, Motta Santa Lucia, Mongiana, Mesuraca, Nardo di Pace e frazioni, Nicastro, Polia e frazioni, Pianopoli, Platania, Petronà, Pizzoni, Petilia, Policastro, Pizzo Calabro, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Nicola da Crissa, Soriano Calabro, Serra San Bruno, Sambiase, Sant'Onofrio, Soveria Simeri, Soveria Mannelli, San Gregorio d'Ipbona, Spilinga, Sersale, Stefanoconi, Vallelonga, Vibo Valentia, Vazzano, Zagarise.

Provincia di Reggio Calabria: Riace ».

Art. 2.

È autorizzata la ulteriore spesa di lire 170.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta a quello di lire 1.500.000.000 autorizzata con il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, per prov-

vedere nei comuni specificati nel precedente articolo 1 alle necessità contemplate nell'articolo 1 dell'anzidetto decreto legislativo.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, numero 568, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).

Art. 4.

Le domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, devono essere presentate al competente ufficio del Genio civile, per quanto riguarda i comuni di cui al precedente articolo 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.